



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Ordinanza n. 31

del 30-6-2015

Oggetto: Misure atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria "Aethina tumida" - Controllo della movimentazione di alveari.

IL SINDACO

Premesso che con nota prot. n. 45876/15/15.1Gab. del 12 maggio 2015 il signor Prefetto di Messina ha richiamato l'attenzione dei Sindaci della provincia su quanto rappresentato dalla Federazione Apicoltori Italiani Calabria - Sicilia in merito alla presunta movimentazione illegale di alveari attraverso lo Stretto di Messina;

Che i rappresentanti della FAI a tal proposito hanno evidenziato che detta attività, se effettuata senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Organi sanitari, potrebbe costituire un grave pericolo di propagazione del parassita "Aethina tumida" in tutto il territorio nazionale;

Considerato che il signor Prefetto chiede a tutti i Sindaci di adottare quanto di rispettiva competenza al fine di prevenire e contrastare il fenomeno rappresentato;

Vista la nota della FAI prot. n. 0595/2015 del 25 aprile nella quale viene evidenziato che le movimentazioni di alveari ove operata senza i necessari controlli e le preventive autorizzazioni delle competenti Autorità sanitarie potrebbero costituire un grave pericolo di propagazione all'intero comparto apistico regionale e nazionale del pericoloso parassita "Aethina tumida" in relazione al quale il Ministero della salute e le Regioni Calabria e Sicilia hanno adottato idonee misure di eradicazione la cui attuazione risulta essere tuttora in pieno svolgimento;

Atteso che il territorio di questo comune è possibile meta di movimentazione di alveari, in particolare nella stagione primaverile, per la presenza di piante di castagno e macchia mediterranea;

che la transumanza di alveari ai fini produttivi, così come gli spostamenti di attrezzature e prodotti apistici, rappresenta il principale veicolo di diffusione del parassita "Aethina tumida";

che il Ministero della Salute, allo scopo di impedire il diffondersi di tale parassita su tutto il territorio nazionale ed europeo, ha disposto misure drastiche di eradicazione, ivi compresa la distruzione degli alveari infestati;

che il possesso di allevamenti apistici deve essere obbligatoriamente denunciato e iscritto in seno all'Anagrafe Apistica Nazionale al fine di tracciare ogni eventuale spostamento dalla postazione di partenza a quella di destinazione;

che ove tali adempimenti non vengano osservati, in assenza di un'adeguata vigilanza, è possibile aggirare i controlli sanitari vanificando il lavoro svolto finora con la distruzione di migliaia di alveari infestati;

che la diffusione del parassita al di fuori delle attuali aree di contenimento è suscettibile di arrecare un danno irreparabile per tutti gli allevamenti del territorio nazionale e dell'Unione Europea;

che il fenomeno del nomadismo, seppur previsto da disposizioni di legge, se non gestito e adeguatamente controllato comporta un aumento dei fenomeni legati alle malattie delle api, con trasmissione agli apiari locali;

considerato, pertanto, la potenziale pericolosità dell'introduzione o della persistenza di malattie relative;

Attesa la necessità della salvaguardia dell'efficacia dei trattamenti profilattici relativi a tali parassitosi, in particolar modo per gli apiari presenti all'interno del territorio comunale ai fini di limitare la proliferazione di malattie;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 nr. 320;

Visto il D.M. 0412.2009 recante disposizioni sull'anagrafe apistica;

Richiamata inoltre il R.D. n. 614 del 17/03/1927;

Richiamata le leggi Regionali n. 65 del 27/09/1995 e n. 17 del 6/04/1996;

Visto il D.D.g. 01893/2014 del 10/11/2014 del dirigente generale dell'assessorato regionale della salute avente per oggetto "Istituzione di una zona di protezione nei confronti del parassita delle api "Aethina tumida";

Visto il decreto del Ministero della salute 19/11/2014 contenente "Misure straordinarie di eradicazione ed indennizzo conseguente all'infestazione da "Aethina tumida";

Vista la nota Registro – Classifi : 1.1°c/2015/6 del Ministero della Salute recante oggetto “ Piano di sorveglianza per la ricerca di “ Aethina tumida” sul territorio nazionale “;

Ritenuto necessario e urgente, per scongiurare l’eventuale diffusione del parassita e ai fini della salvaguardia del patrimonio apistico presente nel territorio del Comune di San Piero Patti, adottare misure precauzionali urgenti adeguate;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, ciascun proprietario di alveari che volesse praticare il nomadismo sul territorio di questo comune deve obbligatoriamente, oltre che rispettare quanto indicato dalle disposizioni normative, inoltrare le seguenti comunicazioni e documentazione al Comune di San Piero Patti ed esattamente:

- data di immissione in territorio comunale delle arnie e la provenienza;
- il numero esatto delle arnie che si intendono collocare;
- la denominazione della via, della strada o della località dove vengono posizionate le arnie ed il relativo identificativo catastale;
- i dati presisi del proprietario del fondo utilizzato (nome , cognome , data di nascita e residenza);
- la dichiarazione di assenso da parte del proprietario del fondo alla collocazione delle arnie, firmata e datata;
- la data, presunta, di partenza delle arnie;
- gli estremi di denuncia e iscrizione in seno all’Anagrafe Apistica Nazionale;
- la certificazione sanitaria degli alveari.

Ogni apiario, sia esso nomade o stanziale, deve essere munito di uno o più cartelli, con caratteri e dimensioni tali da essere letti a debita distanza e resistenti agli agenti atmosferici, al fine dell’immediata identificazione dell’alveare e dell’apicoltore, secondo la normativa.

Gli alveari devono essere collocati, lontano da abitazioni e luoghi abitualmente frequentati da persone, a non meno di 10 (dieci) metri da strade di pubblico passaggio e dal confine di proprietà private;

La distanza tra apiari con più di 50 arnie deve essere di almeno 3 Km in linea d’aria. Nel conteggio dei numeri di apiari si sommano gli alveari che lo stesso apicoltore ha risposto nel raggio di 1 Km;

AVVERTE

L’inosservanza anche parziale delle disposizioni di cui ai punti precedenti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00 ex art. 7/bis D.Lgs 267/2000, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio.

Che venga trasmessa:

1. al signor Prefetto di Messina;
2. all’Ufficio di Polizia Municipale;
3. All’Azienda Sanitaria Provinciale Dipartimento di Prevenzione – Area Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Patti;
4. Al Distaccamento Forestale di Patti;
5. Alla Caserma dei Carabinieri di San Piero Patti;
6. All’Assessore regionale dell’agricoltura;
7. Agli apicoltori locali.

Tutti i soggetti a cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

San Piero Patti 30 GIU 2015


Il Sindaco